

Esami di profitto

Gli esami di profitto sono regolamentati dall'art. 24 del RDA.

La Commissione Didattica stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli Studenti.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. La frequenza viene rilevata adottando le modalità di accertamento stabilite dal Corso di Studi Magistrale, su indicazione della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) se istituita.

Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche del CSMOPD per un numero massimo di 3750 ore, oltre a 1500 ore dedicate alle attività formative professionalizzanti (AFP). L'AFP è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con idonea autonomia, sotto il controllo diretto del Docente-Tutore.

Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 70% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno non può essere ammesso a sostenere la relativa prova di profitto.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di determinati contenuti. Le valutazioni certificative (esami di profitto e idoneità) sono invece finalizzate a valutare e quantificare, rispettivamente con voto o con idoneità, il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti.

La competenza clinica acquisita con le AFP è sottoposta a valutazione idoneativa nell'ambito dell'esame finale del corso integrato.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non devono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli Studenti a tali attività.

Le sessioni di esame, sono fissate in tre periodi: 1a sessione nei mesi gennaio-febbraio-marzo, 2a sessione nei mesi giugno-luglio, 3a sessione nei mesi di settembre-ottobre.

Per ogni sessione sono previsti appelli, distanziati di almeno 15 giorni.

Le date degli esami sono fissate nella programmazione didattica.

Per gli Studenti fuori corso del 6° anno (intendendo per tali quegli studenti che hanno completato il corso di studi e, pertanto, non hanno obblighi di frequenza, avendo ottenuto a tempo debito le attestazioni di frequenza), possono essere istituiti ulteriori appelli di esame da concordarsi con il Docente.

La Commissione di esame, nel rispetto dell'art. 24 del RDA, è costituita da Docenti impegnati nei Corsi integrati.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione nelle varie fasi del medesimo esame:

1. prove scritte oggettive e strutturate;
2. prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali acquisite nelle attività formative professionalizzanti);
3. prove orali.